LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 74

Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale

E' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1500 chiunque, essendovi tenuto, non osservi le norme od ogni altra prescrizione stabilita:

1° per la produzione, fabbricazione e preparazione dei sali, nei casi in cui siano state autorizzate dall'Amministrazione;

2° per la introduzione ed il deposito dei sali nei porti franchi; 3° per la introduzione consentita, in conformita' della presente legge, dalle Colonie e dalle Isole italiane non soggette a monopolio, dei sali ad uso delle industrie;

4° per l'impiego dei sali concessi dal Monopolio in esenzione da imposta od a prezzo speciale;

5° per la detenzione, il deposito ed il trasporto dei sali nei casi previsti dall'art. 30 della presente legge.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Terza — Reati e pene
Titolo	I — Contravvenzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-74-inosservanza-di-prescrizioni-stabilite-a-tutela-del-monopolio-del-sale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it